

Omologazione risultati gare del 20/01/2013 - 2° giornata di RITORNO - 1° Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
DOPLA RUGBY CASALE	-ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA	5 - 36	(1- 6)	Sig. DECARLINI D.
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	-BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	7 - 27	(1- 5)	Sig. BALLARDINI V.
ASD RUGBY MONZA 1949	-RUGBY COLORNO FC SRL SSD	22 - 0	PERSA	Sig. ZAMBON B.

(Vedi Delibera)(gara disputata a Monza per inversione di campo)

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RED&BLU RUGBY ASD	-NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY	31 - 0	(5- 0)	Sig. ACCIARI P.
RUGBY C.U.S. BOLOGNA ASD	-L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL	RINVIATA D'UFFICIO		
UMBRIA RUGBY RAGAZZE	-ASD MUSTANG RUGBY PESARO	31 - 5	(5- 1)	Sig. GUASTINI B.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	27	7	6	0	1	40	228	49	179	4-	7
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA	26	7	6	0	1	44	264	56	208	4-	7
ASD RUGBY MONZA 1949	24	7	5	0	2	26	170	80	90	0	7
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	10	7	2	0	5	10	83	134	-51	0	7
RUGBY COLORNO FC SRL SSD	4	7	2	0	5	9	65	204	-139	4-	7
DOPLA RUGBY CASALE	1	7	0	0	7	4	27	314	-287	0	7

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RED&BLU RUGBY ASD	30	7	7	0	0	51	313	24	289	4-	7
L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL	23	6	4	1	1	37	225	24	201	0	6
UMBRIA RUGBY RAGAZZE	20	7	4	1	2	17	99	114	-15	0	7
NATUR HOUSE CUS FERRARA RUGBY	12	7	2	0	5	11	71	190	-119	0	7
RUGBY C.U.S. BOLOGNA ASD	9	6	2	0	4	7	47	179	-132	0	6
ASD MUSTANG RUGBY PESARO	4-	7	0	0	7	6	34	258	-224	4-	7

DELIBERA GARA – Girone 1- “ASD RUGBY MONZA/RUGBY COLORNO FC SRL SSD” del 20/1/2013

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto della Sig.ra ZAMBON Barbara che in occasione della gara in oggetto la società Rugby Colorno FC ha impiegato la giocatrice **DOSI Arianna tess. 346343 nata il 26/6/1995 (minorenne)**, senza il consenso scritto dell'esercente la potestà, con ciò violando le disposizioni di cui al punto 4.1 lett. B) di pagina 52 della Circolare Informativa 2012/2013 che stabiliscono che: *“le giocatrici nate nel 1994, 1995 possono partecipare al Campionato Seniores solo dopo aver compiuto il 18°anno di età oppure, precedentemente con il consenso scritto dell'esercente la potestà - da inviare, a cura della società di appartenenza dell'atleta, obbligatoriamente all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale - ma non possono essere impiegate in ruoli di 1^ e 2^ linea (fino al conseguimento della maggiore età)”*;

Visti gli artt. 28/1 lett. e) Reg. del Giustizia e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva dichiara **la società Rugby Colorno FC perdente** con il risultato del campo di 22 a 0 (mete 4 a 0) in favore della ASD Rugby Monza, la punisce inoltre con quattro punti di penalizzazione e con la **MULTA di € 100,00/CENTO/00**.

Roma, 23 Gennaio 2013

(Avv. Michele Carlotto)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- CHIARABELLI CECILIA, della CUS FERRARA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 30° del 2° tempo
- RAVANI SILVIA, della CUS FERRARA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 38° del 1° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- BRUNO ELISA, della ASD RUGBY MONZA 1949, espulso temporaneamente al 15° del 2° tempo

RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 80 Reg. di Giustizia Sig. GABRIELLI Giorgio

Il Giudice Sportivo,

Visto il ricorso in opposizione ex art. 80 R.d.g., presentato dal sig. Giorgio GABRIELLI, accompagnatore della società Umbria Rugby Ragazze A.S.D., unitamente al proprio difensore, l'Avv. Marta POLENZANI del foro di Perugia, giusta delega in calce all'atto di opposizione, avverso la decisione monitoria di cui al Comunicato FEMM/6/GS (Riunione del 19 dicembre 2012), con il quale è stata comminata la sanzione complessiva di 90 (novanta) giorni d'interdizione, dal 20 dicembre al 19 marzo 2013 compresi, per aver violato gli artt. 27/1 lettera C) e 27/1 lettera m), lo dichiara ammissibile.

Sostiene l'opponente con due distinti motivi che:

- 1) Il Sig. GABRIELLI non avrebbe profferito parole offensive ovvero tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, poiché l'accompagnatore si sarebbe solo limitato a fuoriuscire dall'area tecnica seguendo il gioco lungo la linea di touche e rivolgendosi alla propria squadra con consigli tecnici.
- 2) In relazione invece alla seconda imputazione l'opponente ritiene di non aver violato il combinato disposto degli artt. 27/1 lettera m), 14/1 del reg. di Giustizia, avendo il sig. GABRIELLI agito in buona fede, non essendo al corrente della disposizione di cui all'art. 5 del Regolamento dell'Attività Sportiva che impone la messa a disposizione di un giudice di linea maggiorenne.

L'opponente concludeva chiedendo la totale revoca delle sanzioni irrogate, compreso la sanzione irrogata in relazione al concorso dell'art. 14 comma 1, Regolamento di Giustizia (recidiva).

L'opposizione ex art. 80 R.d.g. proposta dal Sig. Giorgio GABRIELLI, è parzialmente fondata .

Preliminarmente il Giudice Sportivo Nazionale ricorda come il referto arbitrale è da intendersi quale prova privilegiata, che non può essere degradata a prova di rango inferiore se non in presenza di palese ed evidente contraddizione.

Il GS ritiene non fondato l'opposizione relativa all'infrazione di cui all'art. 27/1 lettera m) scarsamente motivata e molto generica.

Il motivo di gravame è incentrato unicamente sulla necessità di revocare un provvedimento sanzionatorio sulla dichiarazione confessoria del sig. GABRIELLI, che riconosce di aver violato il dettato dell'art. 27/1 lettera m) in relazione all'art. 5 del regolamento dell'attività Sportiva.

Del resto è oramai fatto notorio e di dominio pubblico e soprattutto dovrebbe essere conosciuto da tutti i tesserati che si accingono a svolgere i compiti di accompagnatore, che il tesserato addetto alla funzione di giudice di linea, deve essere maggiorenne, appunto.

Il Sig. GABRIELLI, pertanto, ha commesso la violazione di cui al capo d'incolpazione nel momento in cui ha provveduto a sottoscrivere l'elenco gara ed ha attestato che la sig.ra Federica CIPOLLA fosse un tesserato maggiorenne.

Sul punto la censura è netta e non ammette repliche, neanche richiamando il principio della buona fede, mai applicato da questo GS come esimente, con la necessaria conseguenza del rigetto dell'opposizione e con la conferma della sanzione di giorni 30 d'interdizione oltre al concorso della recidiva di giorni 15 d'interdizione, come previsto dall'art. 14 Reg. di Giustizia.

In merito al motivo di impugnazione relativo alla sanzione comminata per la violazione dell'art. 27/1 lettera c) il Giudice Sportivo ha provveduto a verificare il contenuto del modello C1 redatto dal direttore di gara, relativamente alla posizione del sig. GABRIELLI.

Riferisce il Sig. Giuseppe CAMPOBASSO che ".....dopo ripetuti solleciti a rimanere nei pressi della propria panchina, incurante continuava a seguire l'azione di gioco su tutta la linea di touche, sbracciandosi e gridando a ridosso di quest'ultima".

Il GS ha provveduto, inoltre a sentire telefonicamente il direttore di gara, il quale ha potuto ulteriormente integrare: "...Avevo raccomandato ai capitani delle due squadre prima dell'inizio della partita, di comunicare a tutta la panchina che non avrei tollerato l'abbandono dell'area antistante la panchina stessa, definita area tecnica. Tuttavia ho dovuto richiamare il sig. GABRIELLI almeno due volte perché lo stesso si spostava lungo la linea di touche per dare consigli alle ragazze della propria squadra. Dopo aver espulso l'allenatore dell'Aquila, il sig. SILVESTRI, dopo alcuni minuti il sig. GABRIELLI ha ripreso a muoversi su tutto il campo, contravvenendo al mio ordine di restare nell'area tecnica. Ho così provveduto alla sua espulsione. Posso attestare che non mi ha mai profferito parole e/o avuto un comportamento irrispettoso nei miei confronti, così come non ha mai protestato sulle mie decisioni arbitrali."

Il direttore di gara ha sufficientemente ricostruito i fatti di cui all'incolpazione. Effettivamente l'originaria fattispecie di cui all'art. 27/1 lettera C) non sembra essere quella esatta e il GS ritiene corretto modificare il capo d'incolpazione nella lettera K dell'art. 27/1 (qualora il tesserato non partecipante alla gara commetta, nel recinto di gioco, qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco).

Segue “Ricorso Sig. Gabrielli Giorgio “

Per costante giurisprudenza il GS. in casi analoghi a quello in cui è incorso il sig. GABRIELLI, (mancato rispetto di ordini da parte del direttore di gara), applica la fattispecie di cui alla lettera K) poiché comunque il soggetto non partecipante alla gara commette atti contrari allo spirito del gioco quando disattende direttive ed ordini arbitrari.

Nel caso in esame è certo che il direttore di gara abbia comunicato all'accompagnatore di restare nella propria area tecnica, come del resto previsto dalle norme del Regolamento di Gioco e da quelle dell'Attività Sportiva, ma il sig. GABRIELLI, nonostante l'avvertimento ricevuto ha contravvenuto nel suo atteggiamento fuori le regole, preferendo muoversi su tutta la linea di touche.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno derubricare il fatto contestato dall'originario art. 27/1 lettera c) a quello previsto e punito dall'art. 27/1 lettera k).

In ragione di ciò si irroga la sanzione di giorni 10 d'interdizione, oltre a giorni 5 d'interdizione per l'applicazione dell'art. 14 comma 1 (recidiva) e la sanzione viene stabilita nella misura di giorni 15 d'interdizione in luogo dei 45 giorni precedentemente irrogati.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 27/1 lettera c), 27/1 lettera k), art. 27/1 lettera m) in relazione all'art. 5 del regolamento dell'attività Sportiva, art. 14 comma 1, art. 79 e art. 80 del Reg. di Giustizia,

accoglie parzialmente il reclamo e **conferma** la sanzione al Sig. Gabrielli Giorgio Tess. 165361 di giorni 45 irrogata per la violazione dell'art. **27/1 lettera m)** ingresso in campo di giudice di linea minorenni,

e **derubrica** la seconda contestazione dall'art. 27/1 lettera c), nella fattispecie di cui all'art. **27/1 lettera k)** e conseguentemente riduce la sanzione a giorni 15 d'interdizione, con decorrenza dal 20 dicembre 2012 al 17 febbraio 2013 compresi.

Visto l'accoglimento parziale si dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 23 gennaio 2013.

(Avv. Marco Cordelli)

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)